

2 0 0 8



**Seminario
interdisciplinare
sul tema
Etica, economia e
diritto**

Genova, 12 dicembre 2008

Mariachiara Cera

***Etica: la possibile arma contro
l'aridità dell'economia
criminale.***

SOMMARIO: **1.** *L'etica e le condotte economiche* – **2.** *Le possibili e non temibili contaminazioni dell'etica* – **2.1** *La Legge n. 109/1996 e il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi: un esempio di armonizzazione tra diritto, economia ed etica.*

1. *L'etica e le condotte economiche.*

Il tema dell'etica, e della sua interazione con il diritto e l'economia, si pone, ai giorni nostri, quale punto di partenza di valutazione e ripensamento della vita delle persone, in un contesto sociale soggetto a continui e a volte traumatici cambiamenti. La crisi dei valori, la tendenza laicistica di tutti gli Stati capitalistici, il sempre più accentuato pluralismo, sono fattori che contribuiscono a creare situazioni sociali che portano ad interrogarsi sulle istanze morali e latamente etiche, che permeano (o dovrebbero permeare) i settori della vita civile, di modo che davvero si realizzi il perseguimento di un interesse comune.

In generale, «l'agire etico è un agire secondo una regola, non secondo una regola qualsiasi, bensì secondo una regola universale o comunque universalizzabile»¹; ciò significa che, nel mondo moderno (meglio, postmoderno), quasi bloccato nel suo evolversi da innumerevoli

¹ AA. VV. *Introduzione all'etica*, a cura di Carmelo Vigna, Vita e Pensiero, 2001, p. VIII.

istanze personalistiche ed egoistiche, è necessario ripensare il sistema di regole generali, e valevoli per ogni consociato, onde riuscire a orientare l'agire umano nel senso del "bene". È questa un'esigenza particolarmente sentita nel momento attuale: la globalizzazione rischia di dar luogo ad un relativismo etico, mal conciliabile con la ricerca dell'uguaglianza degli uomini, che pure sembra rimanere una priorità sociale. Il criterio di efficienza, peraltro, dominante in economia, tende a ignorare alcune fondamentali regole etiche, come quella riguardante l'immoralità del nuocere deliberatamente ad altri soggetti². In ciò sta la natura "conseguenzialista" dell'economia, nel negare rilevanza ad altri fattori, che non siano necessari per il conseguimento del risultato economicamente più efficiente (in sostanza, il criterio di misurazione dello *human well being* sta nel livello di soddisfazione conseguita).

Si tratta di un'impostazione che in molti tendono a criticare, in quanto si riconosce che l'essere umano ha una spinta alla solidarietà intrinseca, e dunque non è ammissibile un ordinamento dell'economia basata solo sulle regole del diritto, ma è necessario che la regolamentazione si permei di codici etici che riportino i mercati, ed in generale l'economia, nei binari dello sviluppo sostenibile, della ricerca del benessere per tutti. Non si tratta, soltanto, di una visione utopistica, pur se alcuni sostengono che non si possa "imbrigliare" l'economia con regole prettamente morali od etiche (in questo senso si è recentemente espresso Guido Rossi, affermando che «l'etica riguarda la coscienza individuale, e non si vede dunque come il mondo degli affari abbia o possa avere nei comportamenti che lo caratterizzano priorità istituzionali di valore etico, a meno che per "etica" non si intenda, come abbiamo visto più volte accadere nella storia, il mero conseguimento del profitto»³).

Il rapporto tra etica, diritto ed economia è, d'altronde, tema classico della riflessione filosofica, giuridica, economica: sia a livello prettamente teorico, come ad un livello più "pratico", attinente alla vita quotidiana di ogni persona, che ogni giorno si confronta con altri soggetti, deve sottostare alle regole dettate dalle istituzioni, e si muove in un mondo dominato dal mercato, dalla ricerca del profitto e della maggiore utilità possibile, dalla concorrenza; volendo utilizzare un'espressione coniata da autorevole dottrina, il richiamo all'etica è, ormai, così generalizzato, da essere considerato ormai un'«ossessione apparentemente collettiva»⁴.

² E. ZAMIR-B. MEDINA, *Consequentialism and its critique*, in *Law, Morality, and Economics: integrating moral constraints with economic analysis of law*, p. 1 ss.

³ G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Adelphi, 2003, p.133.

⁴ Così si è espresso G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, Milano, 2006, p. 44.



2. Le possibili e non temibili “contaminazioni” dell’etica

Tradizionalmente, l’economia è una disciplina ritenuta appartenente al novero delle branche scientifiche, regolata da leggi precise e derogabili e modificabili solo in vista di una maggiore funzionalizzazione ed efficienza del sistema. I rapporti tra diritto ed economia sono stati oggetto da sempre di pregevoli studi; numerosi sono, infatti, gli autori e gli studiosi che hanno avallato l’interazione tra etica, diritto ed economia, riconoscendo che le reciproche contaminazioni, anziché frenare il sistema economico capitalistico, ben potrebbero portare ad una più equa ed efficiente allocazione delle risorse.

Punto di partenza per l’analisi della tematica è proprio l’etica, considerata elemento necessario per ristabilire quell’equilibrio originario, spezzato dall’avvento dell’economia e dei suoi sistemi: l’allocazione delle risorse, e della disciplina normativa che la regola, va, dunque, ripensata in chiave etica. John Rawls ha condotto una riflessione particolarmente incentrata sull’aspetto dell’equilibrio, come concetto di base per ripensare il sistema, elaborando due principi di giustizia: ogni persona ha un uguale diritto al più ampio sistema di uguali libertà fondamentali, compatibilmente alla libertà di tutti; inoltre, pur riconoscendo che il sistema economico può creare disomogeneità, anche sociali, esse devono essere previste a beneficio dei meno avvantaggiati, di modo che chiunque abbia pari opportunità e risorse⁵. L’Autore porta ad un più alto livello di astrazione la nota teoria del contratto sociale elaborata dalle riflessioni di Locke, Rousseau e Kant, e sostiene che l’idea-guida è «quella che i principi di giustizia, per le strutture fondamentali della società, sono oggetto dell’accordo originario; questi sono i principi che persone libere e razionali, preoccupate di perseguire i propri interessi, accetterebbero in una posizione iniziale di eguaglianza per definire i termini della loro associazione». Dal punto di vista della giustizia come equità, «la posizione originaria di uguaglianza corrisponde allo stato di natura della teoria tradizionale del contratto sociale»⁶: dunque, una condizione puramente ipotetica. Siffatte considerazioni fungono da base per l’elaborazione del concetto del “velo di ignoranza”, concepito da Rawls, ossia una condizione originaria, ipoteticamente paritaria, che assicura che nella scelta dei principi nessuno venga avvantaggiato, o svantaggiato, dal caso naturale o dalla contingenza delle circostanze sociali; da ciò scaturisce, inoltre, l’idea della giustizia come equità, in quanto elaborata da individui intesi come persone morali, vale a dire come esseri razionali che hanno fini propri e sono

⁵ Si veda J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, 1971.

⁶ J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, cit.

dotati di un senso di giustizia⁷.

La riscoperta dell'etica è dunque elaborazione primaria nel ripensamento moderno di un sistema egoisticamente incentrato sul profitto, e tendenzialmente privo di stimoli solidaristici.

L'eccessivo pluralismo morale e culturale (sempre maggiore in era di globalizzazione) può essere combattuto con un'etica pubblica, che informi di sé le istituzioni; è Dworkin a elaborare tale concezione, per la quale il liberalismo dev'essere imperniato in una considerazione degli individui "*come uguali*" (*as equals*) e in una teoria delle istituzioni giuridiche e politiche come organi finalizzati a garantire il diritto di ciascuno all'*equal concern and respect*. Da ciò consegue che un sistema economico "corretto" non dovrebbe mai perdere di vista la doppia stella polare del principio di pari importanza (ciascuno deve essere messo in condizione di poter attuare appieno le proprie aspirazioni) e del principio di responsabilità particolare (ciascuno è responsabile delle scelte che compie quando tenta di attuare le proprie aspirazioni). Il primo principio richiede che il governo adotti leggi e politiche in grado di assicurare che la sorte dei cittadini non dipenda dalle loro condizioni economiche, di sesso, di razza, ecc. Il secondo principio richiede che il governo agisca per far dipendere la sorte dei cittadini dalle scelte che essi hanno compiuto⁸.

E' necessario considerare, tuttavia, che l'etica, intesa in senso prettamente filosofico, non ha sufficiente forza per informare di sé un sistema così egoistico e teso al perseguimento dell'interesse personale com'è il mercato. Neppure si può ricorrere esclusivamente alle norme di diritto, in quanto la conformità ad esse non può essere assunta ad indice della moralità del sistema. E proprio il ricorso alla morale, elemento psichico capace di risvegliare nel soggetto significati e motivazioni, permette di integrare un concetto di etica eccessivamente astratto, poco calabile nel mondo attuale. Tale riflessione è stata sviluppata da Frankena e da Harsanyi; quest'ultimo, inoltre, propone una particolare riflessione sul concetto della moralità, definendo tale ciò che, in base ad un giudizio di valore, ha la caratteristica dell'imparzialità, valutata in base al confronto tra le

⁷ L'impostazione di Rawls è criticata in STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, Il Mulino, 2006, pp. 151 ss. Secondo l'Autore, Rawls compie un'eccessiva astrazione dei concetti in esame, in quanto si basa su un'idea di Uomo eccessivamente ottimistica. Stella al contrario sostiene che non sia possibile dare per scontata l'esistenza di un naturale sentimento di simpatia che lega gli uomini fra loro, e anzi, sempre più, «l'esperienza del mondo dimostra – come hanno ben sottolineato la Arendt e Kant – che di innato nell'uomo c'è anche la predisposizione al male radicale o al male estremo, il male che rende superflua l'esistenza di tanti esser umani».

⁸ Si veda, tra i numerosi scritti in materia, R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, trad. it. F. Oriana, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 319 ss.



funzioni di utilità degli individui⁹.

Le elaborazioni relative alle interazioni fra etica, economia e diritto, tuttavia, non possono non considerare la realtà della vita quotidiana: riflessioni puramente teoriche, per quanto affascinanti, non possono dar conto di quelle che potrebbero, e dovrebbero, essere le interazioni dell'etica, e della morale, nell'economia e nel diritto così come concepiti e vissuti dalle persone che giornalmente agiscono sui mercati, e più in generale nel mondo.

Non può, dunque essere sottovalutato l'aspetto pratico di queste concezioni, per quanto validissime sul piano dell'elaborazione filosofica; si rende necessaria un'analisi della situazione reale, ciò che è stato compiuto dal Premio Nobel Amartya Sen, secondo il quale il comportamento degli uomini non mira unicamente alla ricerca di un benessere di tipo materiale: vi è una pluralità di beni, che gli uomini ricercano per una qualità di vita piena e completa. In tale analisi si inserisce l'elaborazione dell'Isu, Indice per lo sviluppo umano: tale indicatore tiene conto (a differenza del più famoso Pil), oltre al reddito, di altri fattori, quali la possibilità di vivere a lungo e di acquisire un certo tipo di conoscenze¹⁰. Sen ritiene, dunque, che il principio di utilità non sia assoluto, e dunque, introducendo i suddetti fattori nell'analisi economica, fattori palesemente di matrice etica e sociale, sia possibile avvicinarsi maggiormente alla comprensione del mercato, e dunque ad una maggiore efficienza di esso¹¹. Secondo la visione dell'Autore, i vincoli e i doveri imposti per "temperare" la massimizzazione del profitto finiscono per dipendere sempre dalla regolamentazione pubblica (e in ciò sta la funzione del diritto); tuttavia, regole eccessivamente rigoristiche, e l'incapacità di imporre il rispetto delle norme generali conferisce sempre maggiore rilevanza alla norme di autoregolamentazione e all'etica del comportamento¹².

L'azione umana, tuttavia, non può essere lasciata libera di esplicarsi, senza che vi sia un controllo, o meglio, un intervento delle istituzioni che possano indirizzare le pulsioni umane verso il raggiungimento del bene comune, che rappresenta proprio il fine ultimo degli ordinamenti politici.

All'interno dello stesso contesto sociale e politico, l'azione umana può essere diretta verso l'etica, attraverso l'elaborazione di norme sociali miranti a ridefinire le preferenze individuali, «in quanto il carattere pubblico delle istituzioni avrebbe, in tal modo, l'effetto di

⁹ Così in HARSANYI, *Moralità e teoria del comportamento razionale*, 1977. Si veda anche FRANKENA, *Etica. Un'introduzione alla filosofia morale*, 1981.

¹⁰ Si veda, in relazione all'elaborazione di Sen, F. MAGGIO, *Economia inceppata. Può funzionare il capitalismo senza l'etica?*, Donzelli Editori, p. 87.

¹¹ A. SEN, *La disuguaglianza. Un riesame critico*, 1992.

¹² Si vedano ampiamente in proposito, A. SEN, *On Ethics and Economics*, Oxford, 1987.

“limare” le preferenze individuali orientandole verso la conformità all’interesse collettivo verso l’autolimitazione nell’uso delle risorse, agendo in tal modo da meccanismo regolativo»¹³. Vari studiosi sono concordi nell’affermare che «la possibilità che scelte individuali distinte, relative a diverse strategie di *problem solving*, conducano ad esiti sociali desiderabili dipende dalle condizioni che definiscono il contesto normativo»¹⁴; un richiamo, dunque, ad una previa eticizzazione del diritto, che possa condurre anche l’economia a seguire una via più equa, e tendenzialmente egualitaria. Si rileva, però, che la relazione tra istituzioni ed esiti sociali e delle politiche è di tipo probabilistico: «il *decision-making* tipico delle politiche assume i caratteri delle decisioni in condizioni di rischio e risulta conseguentemente orientato dalle probabilità (note) associate a ciascuna alternativa d’azione»¹⁵.

Nel medesimo solco si pone l’intuizione di Keynes, secondo il quale l’individuo è essenzialmente un insieme di pulsioni, e l’accumulazione del capitale si basa sulla «passione del guadagno monetario». Tale tensione va “imbrigliata” soprattutto mediante l’intervento delle istituzioni, dunque tramite leggi che possano regolamentare un mercato, altrimenti a rischio di individualizzazione eccessivamente marcate, caratterizzate da un indice di intrinseca crudeltà¹⁶.

L’analisi economica del diritto valuta le norme giuridiche in termini di costi e benefici, in base, dunque, alla loro capacità di contribuire o meno a migliorare l’efficienza del sistema.

In siffatta costruzione di rapporti, l’etica, intesa come istanza generalizzata di perseguimento di un bene il più comune possibile, in termini anche solidaristici, appare difficilmente conciliabile, con le istanze economiche sopra sommariamente descritte, se non addirittura foriera di sviamenti dalla natura intrinsecamente scientifica, come si diceva, dell’economia, e del diritto ad essa applicato.

In realtà, è stato osservato che dall’analisi economica può scaturire la configurazione efficiente di una situazione sociale, mentre occorre un intervento extraeconomico per definire una situazione sociale davvero equa, ossia rispondente a criteri di giustizia distributiva¹⁷. La spinta economica all’efficienza può, dunque, essere conseguita pure

¹³ È questo il pensiero di Reich, ripreso da M. RAITERI, cit., p. 221.

¹⁴ Così in M. RAITERI, *Diritto, regolazione e controllo*, Giuffrè, 2004, p. 206.

¹⁵ RAITERI, cit., in riferimento al pensiero di S. REICH, espresso in *The Four Faces of Institutionalism: Public Policy and a Pluralistic Perspective*.

¹⁶ Si veda, in proposito, J.M. KEYNES, *Note conclusive sulla filosofia sociale verso la quale la teoria generale potrebbe condurre*, citato in G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Adelphi, 2003, p. 49.

¹⁷ In questi termini, I. MUSU, *Economia ed etica*, in *Introduzione all’etica*, a cura di C. Vigna, cit., p. 256.



introducendo, nel sistema, profili non solo giuridici, di regolamentazione del mercato, bensì anche elementi etici, che ben potrebbero caratterizzare mezzi e fini del mercato stesso. Dall'analisi dei comportamenti umani risulta che vi è una costante spinta alla solidarietà, e alla ricerca del "bene comune", inteso proprio come giusta distribuzione dei mezzi e tendenziale paritarietà del benessere.

Le istituzioni hanno dunque il compito di intervenire sulle condotte umane, non certo impedendole, bensì indirizzandole verso esiti sociali desiderabili. Si tratta di rendere doverosi i comportamenti etici, e ciò è ben attuabile mediante l'incontro di diritto ed etica: ciò si verifica quando il legislatore interviene innovando il sistema, introducendo una normativa più rispondente alle istanze morali ed etiche della società. D'altra parte, anche Kelsen, nell'elaborazione della sua teoria delle fonti, era giunto a sostenere come possibile che «l'ordinamento giuridico, obbligando gli organi che creano il diritto a rispettare o ad applicare talune norme morali o principi politici o opinioni dei giuristi, trasformi queste norme, principi od opinioni, in norme giuridiche e quindi in vere e proprie fonti del diritto»¹⁸. L'interazione proposta si basa dunque su norme morali, capaci di eticizzare, per quanto concerne la nostra analisi, il mercato, e più in generale il sistema economico, attraverso la trasposizione di queste in norme giuridiche, poste a base degli ordinamenti, siano essi statali o relativi a formazioni prettamente sociali. Giacché, secondo Kelsen, la doverosità di un comportamento nasce solo con la previsione di una relativa sanzione; le norme morali essendo sprovviste di tale elemento, solo la norma che sa giuridica è in grado di rendere doverosa l'osservanza del precetto. Nel pensiero di Kelsen, maggior esponente del neopositivismo giuridico, solo la realtà giuridica esistente, ossia quella positivizzata in norme di diritto, può vincolare i consociati a determinati comportamenti; dunque, anche i valori etici e morali, per poter ottenere una consacrazione a livello di obbligatorietà, necessitano di una regolazione normativa.

Bisogna, tuttavia, considerare, che la forza delle norme sociali non necessariamente è inferiore a quella esplicita dalle norme giuridiche: le norme sociali e la cultura sono dotate di una capacità regolativi del tutto equivalente a quella delle norme giuridiche¹⁹. Una contaminazione, dunque, tra regole morali e culturali, etiche, anche, e norme giuridiche, che permette alle istituzioni di dirigere la regolamentazione verso una maggiore eguaglianza ed equità.

L'etica, dunque, ben può fungere da strumento regolatore, e del diritto, e dell'economia, potendo indirizzare le pulsioni umane verso il raggiungimento di scopi sociali.

¹⁸ H. KELSEN, *Teoria generale delle norme*, 1979.

¹⁹ J. BLACK, *Critical Reflections on Regulation*, citato da M. Raiteri, cit., p. 248.

Tuttavia, è stato anche considerato che regole etiche e norme positive di diritto hanno essenze diverse, atteso che i precetti morali, ove infranti, non comminerebbero alcuna sanzione²⁰. Secondo Guido Rossi, l'etica viene invocata come complesso normativo privo di disapprovazione socialmente organizzata, dunque, in questi termini, non atto a frenare le spinte individualistiche e "crudeli" del mercato e del capitalismo. In questo contesto, viene constatata una certa inefficienza della norma giuridica, ovvero della sua insufficienza, come se, "preso atto" di ciò, si tendesse quasi a "colmare un vuoto" ricorrendo all'universale concetto di etica. In proposito, Rossi ha affermato che «l'opinione pubblica non si aspetta solo comportamenti degli operatori del sistema finanziario conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti, ma anche l'osservanza di principi etici che informino condotte contrarie ad atti illeciti ed immorali»; con una punta di pessimismo, si giunge ad affermare che «la morale viene chiamata in causa dove, e quando, il diritto fallisce»²¹. Vi può essere però un punto di contatto tra etica e diritto: ciò si verifica quando il legislatore interviene innovando il sistema, introducendo una normativa più rispondente alle istanze morali ed etiche. Ciò può avvenire soprattutto nell'ambito della legislazione economica, e dunque, secondo Rossi, si tratta di un problema *de jure condendo*, affrontabile correttamente senza eccedere in utopistici tentativi di moralizzare un sistema che in sé, di etico, ha ben poco. Si riconosce generalmente, in proposito, che anche l'autoregolamentazione necessita di «una fonte di legittimazione esterna che ne giustifichi l'esistenza», riconoscendo in tal modo la funzione primaria della legge²². Dunque, non deve trattarsi di un richiamo all'etica "in quanto tale", bensì ad un'etica oggettivizzata in norme che il diritto rende rilevanti o attraverso meccanismi di richiamo o traducendo la regola morale in un atto di autoregolamentazione²³.

Appare, forse, questa la via più consona per raggiungere un'armonizzazione tra etica, economia e diritto: la creazione di norme che regolino il mercato e che tengano presente non solo i fondamenti giuridici, bensì anche le istanze etiche e latamente spirituale dell'uomo. È innegabile, infatti, che la maggiore efficienza, nelle situazioni più semplici ed elementari come in quelle più complesse, è data anche dal grado di collaborazione che sta alla base del

²⁰ G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, cit.

²¹ G. ROSSI, *Il gioco*, cit., p. 43.

²² Conclude così CAPRIGLIONE, *I codici deontologici del settore bancario e finanziario*, in *Mondo Bancario*, 2005, III, p. 12.

²³ In questi termini, G. ROSSI, *Il gioco*, cit. p. 44, il quale aggiunge che l'etica «può tutt'al più precedere e orientare la legge, e in essa dissolversi, perdendo così il proprio carattere originario».



raggiungimento del risultato; essendo un animale sociale, l'uomo non può sopprimere l'esigenza alla solidarietà, né la spinta alla ricerca di una maggiore equità, e dunque è solo con un rinnovato senso di responsabilità che sarà possibile rifondare il sistema economico e giuridico affinché i diritti e le aspettative di ciascuno siano rispettati.

Dall'analisi, molto succinta, del dibattito emerge dunque un generalizzato richiamo all'etica, al fine di moralizzare un sistema che appare ai più eccessivamente egoistico e fonte di disuguaglianze che, nel lungo periodo, potrebbero inficiare l'efficienza del sistema stesso.

Si tratta di visioni e concezioni applicabili al diritto, come all'economia: trattandosi di sistemi di vita quotidiana, la spinta etica che si registra negli ultimi anni è salutata con ottimismo, giacché permette di riequilibrare tendenze e condotte eccessivamente egoistiche. Anche per questo si assiste ad una fioritura dei cd. codici etici delle imprese, o di interventi dell'Autorità che toccano il tema; per fornire un esempio, si pensi alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 10 luglio 2007 riguardo all'attività bancaria: vi si accenna alla necessità di far luogo al controllo di comportamenti che «possono dare luogo a violazioni» (non soltanto) «di norme» (ma anche) «di standard operativi, di *principi deontologici ed etici* dell'attività di intermediazione». Il contesto «eticizzante» è ancora più evidente laddove si accenna alla necessità di «promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza», e di rispetto «non solo della lettera, ma anche dello spirito delle norme»²⁴.

Invero, anche presso coloro nel cui pensiero la determinazione di una «etica degli affari» appare proposta in tutta la sua problematicità, nondimeno si accetta che vi sia un rapporto «naturale» tra etica e diritto; in proposito si afferma che «il diritto è etica codificata», riconoscendo, tuttavia, che una volta che la regola etica sia stata recepita normativamente, diventa qualcosa di completamente diverso²⁵.

Tale punto di vista non riguarda esclusivamente gli operatori economici, i produttori, bensì anche, e forse soprattutto, i consumatori, che paiono sempre più attenti alla ricerca di un'eticizzazione del mercato; ciò risulta palese nell'evoluzione dell'interesse per le marche cosiddette «etiche». Si tratta di prodotti ottenuti da una lavorazione particolarmente attenta alle istanze ecologiche, ovvero di produzioni il cui ricavo viene in parte devoluto ad associazione solidaristiche; ancora, ottengono particolare attenzione in tempi recenti le lavorazioni di prodotti all'interno delle carceri, o i prodotti derivanti dal lavoro di soggetti che tentano un reinserimento sociale; addirittura, vi sono banche etiche o fondi di

²⁴ Banca d'Italia, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Tit. II, p. 6.

²⁵ In questo senso si esprime G. VISENTINI, *L'etica degli affari è strumento di autoregolamentazione?*, in *Etica e affari*, Roma, 2005, p. 22.

investimento etici rivolti espressamente ad una particolare categoria di investitori.

I consumatori, dunque, a dispetto del carattere individualistico e sostanzialmente teso all'efficienza del profitto del mercato, sono sempre più attenti all'etica insita nel, o a monte del, prodotto: sempre più spesso le scelte cadono su beni e servizi che, oltre alla qualità intrinseca, abbiano un ulteriore valore, ossia quello di essere "eticamente e moralmente compatibili", e di donare, per ciò stesso, un maggiore senso di soddisfazione nel fruitore.

2.1 La Legge n. 109/1996 e il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi: un esempio di armonizzazione tra diritto, economia ed etica

Esempio molto significativo di eticizzazione della marca, e della possibile (ed auspicabile) "contaminazione" dell'etica nel diritto e nell'economia, è fornito dalla L. n. 109/1990. Si tratta della normativa riguardante la gestione e le destinazioni di beni sequestrati o confiscati, derivanti, dunque, da reato, di cui possono configurare il prezzo, il profitto, il ricavato o il mezzo.

In particolare, rileva l'art. 3, comma 2, che inserisce l'art. 2-*undecies*, comma 2, all'interno della legge 31 maggio 1965, n. 575, ai sensi del quale:

«I beni immobili sono:

- a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;
- b) trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il Comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991 n. 226, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. [...].»

Presupposto per l'applicabilità della suddetta norma è dunque che uno o più beni immobili (fondi agricoli, costruzioni...) siano stati sequestrati o confiscati, in conseguenza ad un procedimento penale.

Il legislatore ha poi indicato una serie di soggetti che possono ottenere tali beni, a titolo di concessione gratuita, per destinarli alle finalità di volta in volta riconosciute come tipiche. Così, vengono in rilievo gli artt. 115 e 116 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, che ammettono istituzione di gruppi di volontariato o di enti, che collaborino con gli enti locali nelle attività



finalizzate «alla prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti».

L'art. 116, in particolare, elenca alcuni requisiti che tali associazione, per ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento delle suddette attività, tra i quali (lettera b)) figura la disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta. A tal fine, viene previsto che gli stessi enti locali possano destinare beni di loro competenza all'attuazione dei programmi di intervento previsti nelle norme citate.

L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 3 della legge n. 109/1996, modificativa e integrativa della legge n. 575/1965, ha permesso di dare attuazione alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Il coordinamento tra le disposizioni sopra citate consente che i Comuni, ai quali siano stati devoluti i beni confiscati, in quanto derivanti da reato, possano ridestinarli alle associazioni che si occupano della cura e dell'assistenza ai tossicodipendenti, affinché li utilizzino per il reinserimento sociale di tali soggetti.

Vi è, a questo livello, una prima "contaminazione", operata dall'etica nel campo del diritto: la legislazione in materia, come si vede, è improntata al riutilizzo a fini sociali dei beni derivanti da reato, che siano sequestrati o confiscati. Una scelta diversa avrebbe potuto portare, per esempio, alla vendita all'incanto di tali beni, con conseguente aumento delle entrate per lo Stato. Al contrario, l'opzione legislativa è stata differente, nel senso di avere riguardo ai fini sociali che lo Stato deve perseguire, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Una scelta etica, dunque, e solidaristica, nei termini sopra decritti, tesa al raggiungimento di valori di tipo sociale.

Si è detto che la destinazione dei beni confiscati risponde a un'istanza tesa alla cura, prima, e al reinserimento nella società, dopo, dei soggetti tossicodipendenti; essi, attraverso il lavoro, e la permanenza in centri specializzati, possono non solo rimediare alla dipendenza dagli stupefacenti, bensì, anche, avviare un'attività, un lavoro che, in seguito, potrebbe permettere loro di reinserirsi nel tessuto sociale, con la stabilità e la sicurezza che deriva dall'impegno quotidiano in qualcosa.

Il reimpiego a fini sociali dei beni confiscati, tuttavia, non ha solo quel risvolto; l'eticità della disciplina si riflette, infatti, sull'aspetto economico che tali operazioni possono avere.

Si pensi, ad esempio, ai beni fondiari confiscati alle associazioni mafiose: si tratta, nella maggior parte dei casi, di terreni incolti e abbandonati, privi di costruzioni, e, di conseguenza, improduttivi; ciò in quanto, spesso, i capi mafiosi non si preoccupano di sfruttare le terre di loro appartenenza, bastando ad essi il dominio su queste.

L'applicazione della normativa sopra descritta permette di destinare tali terreni alle associazioni descritte e a ciò legittimate dalla legge n.

575/1965: queste si occuperanno di riutilizzare i fondi così ottenuti, rendendoli produttivi mediante il lavoro di soggetti ad esse appartenenti.

Un duplice effetto, dunque: non solo è così possibile perseguire il tipico scopo dell'economia, vale a dire la produttività, bensì anche un risultato di tipo etico, ossia un ulteriore ausilio a persone in difficoltà, ai quali è permesso vivere una vita normale, imparare un lavoro, di cui vivere, per allontanarsi dagli scenari, spesso miseri, in cui in precedenza vivevano.

Vi è poi un successivo risvolto della questione: i sociologi rilevano che è in crescita la domanda di responsabilità sociale di impresa da parte dei cittadini, che non si accontentano più dell'acquisto "in sé", ma vogliono sapere "cosa c'è dietro" un determinato prodotto, ricercando, dunque, il valore intrinseco della marca. Si sottolinea, in merito a questo tema, che l'eticizzazione della marca rappresenta una precisa assunzione di responsabilità che non si esaurisce nella redazione del bilancio sociale. Il consumatore post-moderno manifesta, al di là delle apparenze, maggiore consapevolezza spirituale, empatia ecologica, sensibilità etica, sviluppando, dunque, un rapporto più dialettico tra chi produce e chi acquista, un'attenzione inedita, forse imprevedibile, alla dimensione dell'attività etica dell'impresa; ciò che rappresenta non un *optional*, bensì un'aspettativa diffusa da parte di un nuovo, più esigente consumatore²⁶.

Esemplare è, in questo senso, l'associazione Libera. Si tratta di un coordinamento di oltre 1300 associazioni minori, nato del 1995, con lo scopo di diffondere nei luoghi del quotidiano il senso, e la voglia, della legalità. Nell'ambito di questa missione, Libera è interlocutore privilegiato dello Stato, in relazione al riutilizzo dei beni confiscati alle associazioni mafiose (consistenti in beni mobili, ma spesso anche immobili), in applicazione della legge n. 109/1990; ciò al fine di raggiungere gli importanti obiettivi che con questa disciplina si vogliono raggiungere: indebolire in modo essenziale le organizzazioni criminali; affermare in modo concreto e visibile il principio di legalità proprio nei luoghi in cui la mafia trova più affermazione del proprio potere.

Con la legge in questione, si è riconosciuto, dunque, che quei beni costituiscono una concreta risorsa per il territorio, un'opportunità di crescita e di sviluppo civile.

L'associazione Libera, dunque, si rende cessionaria dei beni confiscati, di modo da poterli ridestinare a fini sociali; volendo fornire un esempio concreto, sui terreni, siti nel trapanense, appartenuti ad un boss mafioso, il 21 luglio del 2008 è stata effettuata la prima

²⁶ In questi termini si esprime Giampaolo Fabris, in MAGGIO, *Economia inceppata*, cit., pp. 113 ss.



raccolta di meloni, coltivati dai soci della cooperativa LiberaTerra, appuntamento cui è stata invitata tutta la cittadinanza, al fine di coinvolgere quante più persone possibili in questo progetto di “rivincita dell’etica”²⁷.

A questo tipo di attività si va ad aggiungere quella di commercializzazione dei prodotti ottenuti attraverso l’utilizzo dei beni recuperati alle associazioni mafiose. L’associazione, a tal fine, ha aperto alcune botteghe nelle quali vendere quanto ottenuto (si tratta principalmente di prodotti agricoli), offrendo dunque un prodotto “etico”, in quanto simbolo di riscatto sociale.

I consumatori moderni, dunque, trovano nei prodotti commercializzati da siffatte associazioni, l’elemento etico ricercato, che dà valore aggiunto al bene in sé considerato, e invoglia all’acquisto; il denaro così guadagnato e poi reinvestito nella medesima attività (trattandosi tutte di attività no-profit), di modo che anche l’aspetto economico di essa trovi una dimensione etica.

Vi sono numerose altre associazioni che perseguono i medesimi fini, attuando il programma di diffusione della legalità anche attraverso altri tipi di attività. Si pensi, tra le altre, a quelle attive nel campo del reinserimento dei tossicodipendenti nella società attraverso l’utilizzo dei beni confiscati. Ne è esempio l’associazione Casa dei Giovani, avente sede in Sicilia, Puglia e Basilicata, la quale ha istituito, in alcuni immobili ottenuti per effetto della legge n. 109/1990, centri di riabilitazione, destinati al supporto, umano e psico-sociale, di soggetti sieropositivi, al fine di riadattarli alla vita sociale²⁸.

Tutto ciò (e molto altro) è possibile grazie all’interazione dell’etica con il diritto, di modo che anche l’economia risente favorevolmente di tale assetto per cui un bene, reso improduttivo dall’organizzazione criminale che lo detiene, diviene utilizzabile e fruttuoso, non solo per l’associazione, o la comunità, cui viene destinato, bensì per l’intera popolazione, permettendo lo sfruttamento economico (che ha il suo sbocco nella produzione di beni commercializzabili), e sociale (quale è la creazione di apposite strutture protette per soggetti “deboli, tra cui i tossicodipendenti).

Si assiste, dunque, in contrasto con la egoistica ricerca del profitto “ad ogni costo” che sembra permeare l’economia, ad una ricerca diffusa sul piano civile di principi e valori più morali, che possano tendere verso una uguaglianza di possibilità e di benessere a tutti gli uomini. Un “movimento etico” che parte principalmente dal basso, dai consumatori, dai fruitori di quel mercato che forse ha raggiunto un punto di saturazione tale da poter essere solo modificato in meglio. L’attuazione di questo modello su basi etiche della produzione, e in senso più ampio, dell’economia, passa anche attraverso il diritto. *De*

²⁷ Si veda il sito www.libera.it

²⁸ [Www.casadeigiovani.it](http://www.casadeigiovani.it)

jure condendo, inoltre, stante la bontà delle leggi fin'ora emanate in tema di reimpiego di beni confiscati ai boss mafiosi, si rende necessario, nel momento attuale, una protezione di tali programmi: oltre ai noti, e tristi casi, di terreni, in uso alle suddette associazioni, dati alle fiamme, presumibilmente dagli affiliati alle cosche, si assiste, ultimamente, ad una infiltrazione anche a livello economico della mafia in queste strutture (alcune utilizzate come centri per il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose).

Anche in questi casi, l'etica può essere un formidabile strumento nelle mani del legislatore, impegnato a difendere il sistema creato per il reimpiego ai fini sociali suddetti dei beni confiscati, sistema tanto più buono quanto più avversato dai mafiosi stessi.

Come efficacemente descritto dall'ex presidente della Corte Costituzionale, il giurista è come il «nuotatore che ha la testa verso il fondo dove giacciono gli oggetti della sua osservazione, le norme e gli istituti giuridici, ma che, per non asfissiare, anzi per ricevere forza rigeneratrice, deve, ogni tante bracciate, rivolgendo la testa verso l'alto, ispirare l'aria e guardare la luce che sta intorno e dà vita a lui medesimo e, attraverso la superficie, agli oggetti che vede»²⁹.

²⁹ G. ZAGREBELSKY, *La virtù del dubbio. Intervista su etica e diritto*, a cura di Preterossi, Bari, 2007, p. 22.